

Gazzetta ufficiale

C 113

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

11 aprile 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 113/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8375 — HIG Capital/Infingate) ⁽¹⁾	1
2017/C 113/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 113/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2017/C 113/04	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie	3
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2017/C 113/05	Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell'Unione europea, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia	4
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 113/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8418 — Peter Cremer Holding/Hage/König Transportgesellschaft) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2017/C 113/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8446 — ELO/AP1/Real estate portfolio in Finland) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2017/C 113/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8404 — Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8375 — HIG Capital/Infinigate)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 113/01)

Il 7 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8375. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 113/02)

Il 6 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8389. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 aprile 2017

(2017/C 113/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0578	CAD	dollari canadesi	1,4155
JPY	yen giapponesi	117,72	HKD	dollari di Hong Kong	8,2189
DKK	corone danesi	7,4363	NZD	dollari neozelandesi	1,5239
GBP	sterline inglesi	0,85335	SGD	dollari di Singapore	1,4880
SEK	corone svedesi	9,6098	KRW	won sudcoreani	1 208,18
CHF	franchi svizzeri	1,0682	ZAR	rand sudafricani	14,6918
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3022
NOK	corone norvegesi	9,1443	HRK	kuna croata	7,4350
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 047,58
CZK	corone ceche	26,528	MYR	ringgit malese	4,6919
HUF	fiorini ungheresi	311,35	PHP	peso filippino	52,492
PLN	zloty polacchi	4,2296	RUB	rublo russo	60,5034
RON	leu rumeni	4,5118	THB	baht thailandese	36,653
TRY	lire turche	3,9494	BRL	real brasiliano	3,3175
AUD	dollari australiani	1,4120	MXN	peso messicano	19,7586
			INR	rupia indiana	68,2915

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie

(2017/C 113/04)

È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell'ambito del programma di lavoro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie.

Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2017

Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (<http://ec.europa.eu/research/participants/portal>) unitamente alle informazioni sulle modalità dell'invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale web dei partecipanti.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell'Unione europea, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

(2017/C 113/05)

A. Sentenza

- (1) Il Tribunale dell'Unione europea (di seguito «il Tribunale») ha annullato con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, *City Cycle Industries/Consiglio* ⁽¹⁾, il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia ⁽²⁾, nella misura in cui esso si applica alla società dello Sri Lanka City Cycle Industries.
- (2) La Corte di giustizia ha respinto con la sentenza del 26 gennaio 2017 i ricorsi presentati contro detta sentenza dall'industria dell'Unione (C-248/15 P), dalla Commissione europea (C-254/15 P) e dal Consiglio dell'Unione europea (C-260/15 P).
- (3) La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sentenza, che il considerando 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio non conteneva alcuna analisi individuale di possibili pratiche di elusione che la City Cycle Industries avrebbe effettuato. Ai punti 75 e 76 la Corte di giustizia ha sostenuto che la conclusione relativa all'esistenza di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori.
- (4) Con la sentenza emessa lo stesso giorno nelle cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-412/13, *Chin Haur Indonesia PT/Consiglio dell'Unione europea* ⁽³⁾ e ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Chin Haur contro il regolamento (UE) n. 501/2013. In tale causa la Corte di giustizia ha concluso, al punto 98 della sentenza, che il Consiglio ha spiegato sufficientemente gli indizi di cui disponeva riguardo all'esistenza di pratiche di elusione in Indonesia.

B. Conseguenze

- (5) Conformemente all'articolo 266 del TFUE, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.
- (6) La mancanza, nel regolamento (UE) n. 501/2013, di una motivazione sufficiente concernente gli indizi disponibili sull'esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka deve pertanto essere corretta.
- (7) È noto che, nei casi in cui i procedimenti comprendono varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento ⁽⁴⁾. L'inchiesta antidumping è un esempio di procedimento costituito da più fasi. Nel conformarsi alle sentenze del 19 marzo 2015 e del 26 gennaio 2017, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza ⁽⁵⁾. Rimangono pertanto valide le conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all'annullamento del regolamento (UE) n. 501/2013.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 274 del 21.9.2013, pag. 27.

⁽⁴⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 1998, II-3939.

⁽⁵⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 2000, I-08147.

C. Procedura di riapertura

- (8) In considerazione di quanto precede, la Commissione riapre parzialmente l'inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento (UE) n. 501/2013, e la riprende al punto in cui si è verificata l'irregolarità con la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) La riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società City Cycle Industries.
- (10) Dato che la presente riapertura riguarda le misure antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), si richiama l'attenzione degli operatori sul fatto che i dazi estesi possono essere riadottati con effetto retroattivo.

D. Osservazioni scritte

- (11) Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

E. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (12) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

F. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

- (13) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere al titolare del diritto d'autore un'autorizzazione specifica che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- (14) Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate e per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽²⁾.
- (15) Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
- (16) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

G. Omessa collaborazione

- (17) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (18) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (19) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
- (20) L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazioni della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

H. Consigliere auditore

- (21) Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione possono chiedere, nei procedimenti in materia commerciale, l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (22) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
- (23) Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esecuzione della sentenza.
- (24) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

I. Trattamento dei dati personali

- (25) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ G.U. L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

J. Comunicazione di informazioni

- (26) Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione saranno informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8418 — Peter Cremer Holding/Hage/König Transportgesellschaft)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 113/06)

1. Il 3 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG («DTC», Germania), interamente controllata da Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG («Peter Cremer Holding», Germania), e l'impresa HaGe Logistik GmbH («HaGe», Germania), interamente controllata da Dansk Landbrugs Grovareselskab a.m.b.a. («DLG», Danimarca), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa König Transportgesellschaft mbH («König Transportgesellschaft», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Peter Cremer Holding: società madre del gruppo internazionale Cremer che opera nei settori del commercio, della produzione, petrolchimico e della navigazione. DLC: produzione e commercializzazione di mangimi composti per bestiame e per animali domestici,
- DLG: cooperativa agricola operante a livello europeo che offre prodotti e servizi agli agricoltori. Hage: commercio all'ingrosso e al dettaglio di mezzi di produzione agricola, beni strumentali, di prodotti non alimentari e di prodotti, principalmente in Germania,
- König Transportgesellschaft: impresa di trasporto specializzata nel trasporto alla rinfusa di prodotti agricoli.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8418 — Peter Cremer Holding/Hage/König Transportgesellschaft, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8446 — ELO/AP1/Real estate portfolio in Finland)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 113/07)

1. In data 4 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Elo Mutual Pension Insurance Company («ELO», Finlandia) e Första AP-fonden («AP1», Svezia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un portafoglio di diverse proprietà immobiliari in Finlandia («oggetto dell'operazione») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ELO: ente pensionistico privato finlandese,
- AP1: fondo pensionistico svedese che funge da fondo cuscinetto nel sistema pensionistico nazionale fondato sul reddito,
- oggetto dell'operazione: dieci attivi immobiliari ubicati in otto città della Finlandia (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Oulu e Tampere), affittati ad uso negozio, ufficio e parcheggio, con una superficie complessiva di circa 100 000 m². Attualmente questi attivi sono sotto il controllo esclusivo di ELO.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8446 — ELO/AP1/Real estate portfolio in Finland, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8404 — Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport Services)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2017/C 113/08)**

1. In data 4 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Volkswagen Financial Services A.G. («VWFS», Germania) e LogPay Financial Services GmbH («LP Financial», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa LogPay Transport Services GmbH («LP Transport», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- VWFS: in quanto ramo Servizi finanziari del gruppo Volkswagen, VWFS presta servizi finanziari a clienti commerciali e privati, gestori del parco veicoli e clienti che usufruiscono dei servizi di *direct banking*. La controllata di VWFS carmobility GmbH opera nell'emissione di carte carburante, di credito e di debito MAN Card e NEOPLAN Card per clienti commerciali,
- LP Financial: società di *factoring* specializzata nelle imprese del settore logistico,
- LP Transport: emissione di carte carburante e pedaggio LogPay per clienti commerciali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8404 — Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport Services, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT